

Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia - Romagna ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

e

la Regione Emilia - Romagna

di seguito denominati "le parti",

Premesso che

1. Negli ultimi anni si é intensificata la collaborazione tra realtà territoriali dell'Emilia-Romagna e molte realtà locali brasiliane (Città, Governi Statali Regionali, Istituzioni Pubbliche e Private, Università, Organismi non Governativi). Tale collaborazione ha dato luogo ad alcuni progetti di cooperazione e di interscambio di esperienze, con particolare riferimento ai diversi campi dello sviluppo locale regionale.
2. Il tema dello sviluppo locale ha assunto nuovamente una centralità nel quadro generale delle politiche pubbliche per lo sviluppo economico, per la crescita occupazionale e per la coesione sociale, con l'obiettivo di garantire una competitività dei sistemi produttivi che comprenda la diffusione delle opportunità per i territori, la valorizzazione delle loro risorse e vocazioni, la compatibilità con i diritti sociali ed i vincoli ambientali.
3. La Regione Emilia-Romagna è rappresentata dal Presidente Vasco Errani con i poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale, conferiti ai sensi della legislazione interna e, in particolare, della Legge n.131 del 2003, e che la Presidenza della Repubblica Federativa del Brasile è rappresentata dal Ministro Aldo Rebelo, Capo della Segreteria di Coordinamento Politico e delle Questioni Istituzionali della Presidenza della Repubblica, anch'esso dotato di pieni poteri;

concordano quanto segue:

Articolo I

Le parti promuoveranno, nel rispetto della loro legislazione interna, anche attraverso intese tra la Regione Emilia-Romagna gli Enti Regionali e Locali Brasiliani, la collaborazione e l'interscambio nei seguenti ambiti:

- a) Scambi di esperienze nel campo dell' economia solidale e delle imprese cooperative.;
- b) promozione e qualificazione di servizi a sostegno delle piccole e medie imprese ivi compresa la possibile elaborazione di uno studio di fattibilità per facilitare le condizioni di interscambio dei settori produttivi;
- c) metodologie di pianificazione territoriale integrata ed organizzazione dei servizi pubblici locali;

- d) sviluppo di strumenti metodologici per l'integrazione delle politiche sociali con particolare riferimento ai territori;
- e) promozione culturale, turistica e formativa.

Articolo 2

Le azioni di collaborazione reciproca saranno realizzate secondo un metodo di lavoro condiviso, attraverso appositi e concreti progetti, e saranno precedute da studi di fattibilità, che ne assicurino la messa in opera nei tempi concordati

Articolo 3

Nell'ambito delle azioni di collaborazione reciproca, le parti - nel rispetto della loro legislazione interna - si impegnano a promuovere l'interscambio tra enti locali, istituzioni, università, servizi pubblici, imprese, nonché ad attuare le azioni suddette tenendo anche conto di accordi similari conclusi da altre Regioni italiane.

Articolo 4

Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo, le parti potranno altresì, nei rispettivi ambiti, perseguire il coinvolgimento di organismi non governativi e promuovere il concorso di organismi finanziari di rilevanza internazionale

Articolo 5

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sottoscrizione per la durata di tre anni e sarà rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle parti comunichi per via diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della scadenza.
Il presente accordo viene firmato in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Brasilia, il 29 novembre 2004

Per la Regione Emilia-Romagna



Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile


